

DETERMINA DEL DIRETTORE**ARA VASTA N. 1****N. 607/AV1 DEL 13/06/2017**

Oggetto: Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.

**IL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili delle U.O.C. Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano , al fine di consentire ai propri allievi di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia, presso strutture dell' Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, consente di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 1859/62. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi , l'Università, come previsto dall'art.18, comma 1, lettera a) della predetta Legge , può promuovere tirocini di formazione e orientamento presso imprese amministrazioni pubbliche enti pubblici o privati.
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- D.Lgs n.502/92 articolo 6 "rapporti tra SSN e Università";
- D.M.509/99 articolo 8;

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P della Direzione ASUR avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola:La presente convenzione, ancorché stipulata con questa Zona Territoriale, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con nota acquisita agli atti il 26/05/2017 al prot.n.44616, la Segreteria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano chiedeva a questa AV1 la disponibilità a stipulare una convenzione al fine di consentire ai propri allievi, individuati di volta in volta, di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia, presso strutture dell' Area Vasta 1;

Con la medesima nota l' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti .

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso .

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia dell'Area Vasta 1 - Sede di Fano , che si è espressa favorevolmente in merito.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano assicura che gli studenti siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .
- L'ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di approvare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano , al fine di consentire ai propri allievi di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia, presso strutture dell' Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Dirigente Responsabile
Dott. ssa Franca Rossi

U.O.C. BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano .

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DELLA SEZIONE A E B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n.02133120150 , con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata da Mario Cesare Gatti, Direttore della sede di Milano, nato a Milano il 29/05/1961

E

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 1, di seguito denominato anche "Ente ospitante, cod. fiscale n.02175860424 con sede legale in ANCONA, via Guglielmo Oberdan 2, sede operativa in Fano via Ceccarini n.38, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO

*che in base all'art. 52 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M. 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'ordinamento previgente il D.M. 509/1999, e un tirocinio professionale di durata annuale di 1000 ore complessive;

*che in base all'art. 53 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche della classe 34 (ex D.M. 509/1999)e della classe L-24 (ex D.M. 270/2004) e un tirocinio professionale di 500 ore complessive;

* che il tirocinio va effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi;

* che il tirocinio della laurea triennale si articola in un semestre (500 ore) e quello della specialistica/magistrale in due semestri (1000 ore) di carattere continuativo e deve riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo;

* che la frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria e non deve essere inferiore alle 20 ore settimanali;

* che la pratica del tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto del codice Deontologico degli psicologi italiani.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

1. ASUR dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Cattolica, tirocinanti in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento del tirocinio professionale post lauream per l'ammissione all'esame di stato della sezione A e B dell'albo degli psicologi.
2. ASUR prende atto che i predetti tirocini sono disciplinati, oltre che dal citato decreto D.P.R. 328/01, dalle Linee Guida del tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A e B dell'Albo degli Psicologi approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 30 gennaio 2009 nonché dai Criteri per lo svolgimento del tirocinio.

ART.2

L' ASUR garantisce la collaborazione di psicologi iscritti alla Sezione A dell'Albo aventi i requisiti di legge e quelli indicati nei punti 4.1 e 4.2 dei Criteri citati al precedente art. 1 per l'esercizio delle funzioni di Tutor per i tirocini presso lo stesso attivati.

L' ASUR garantisce inoltre la presenza di uno psicologo referente che di norma è quello presente nella struttura di posizione funzionale più elevata e con la maggiore anzianità di servizio, a cui è affidato il coordinamento tra i diversi tutor e le diverse esperienze di tirocinio.

ART.3

L'ASUR prende atto che la pratica professionale effettuata durante il tirocinio deve avere per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività.

Il tirocinio interessa quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo, generale, sociale nelle loro differenti articolazioni (di sviluppo dell'individuo, della famiglia, organizzativa, e del lavoro, ecc). Le attività di ricerca possono costituire un'integrazione delle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse ad eccezione dei tirocini svolti in strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente.

ART.4

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Il Tutor deve annotare giornalmente, nell'apposito libretto rilasciato dall'Università Cattolica allo studente, le presenze del tirocinante e le attività effettuate. Al termine del periodo di tirocinio tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università Cattolica, debitamente compilato e controfirmato dal rappresentante legale dell'ente ospitante e dal Tutor, affinché questa possa procedere agli adempimenti di propria competenza ed in particolare al rilascio dell'attestato previsto dall'art. 1, comma 4, del D.M. 239/92.

ART.5

1. Il numero dei tirocinanti da inserire presso i servizi e le strutture dell'ente ospitante e i contenuti del tirocinio verranno concordati tra le parti sia in rapporto alle reciproche esigenze e disponibilità che agli ambiti di inserimento.

2. Per ciascun tirocinante inserito presso ASUR in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo

Individuale contenente:

- * il nominativo del tirocinante;
- * i nominativi del tutor universitario e del tutor Psicologo;
- * gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura;
- * le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail, infortuni professionali e per la responsabilità civile.

ART.6

La presente convenzione non implica oneri di spesa né per ASUR né per l'Università Cattolica.

ART.7

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro tra ASUR e il tirocinante, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione. ASUR non può utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovrà avere cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.

ART.8

L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, contro gli infortuni professionali nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, ASUR si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

ART.9

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

1. il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
2. gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART.10

La presente convenzione decorre dalla data della stipula e ha la durata di 24 mesi e potrà essere rinnovata dietro apposita richiesta scritta da parte dell'Università, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata A/R con preavviso di almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali proroghe.

ART.11

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Milano.....

FIRMA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Dr. Mario Cesare Gatti

FIRMA ASUR AV1

Dr. Giovanni Fiorenzuolo